

DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2019

343/2019/R/EEL

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO, PREDISPOSTO DA TERNA S.P.A., SULLE MODALITÀ DI ABILITAZIONE E PARTECIPAZIONE AL MERCATO PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELLE UNITÀ DI CONSUMO PER IL MERCATO DELLA CAPACITÀ E DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI DA SVOLGERSI ENTRO L'ANNO 2019

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1075^a riunione del 30 luglio 2019

VISTI:

- la direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, in particolare, l'articolo 1, comma 153;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito anche: MSE) 29 aprile 2009;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 30 giugno 2014 (di seguito: decreto 30 giugno 2014);
- il decreto del MSE 28 giugno 2019 (di seguito: decreto 28 giugno 2019);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 111/06);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2012, 482/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 5 settembre 2013, 375/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 375/2013/R/eel);
- il parere dell'Autorità 30 giugno 2014, 319/2014/I/eel (di seguito: parere 319/2014/I/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2015, 95/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 95/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 300/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 261/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 261/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2019, 281/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 281/2019/R/eel);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 1 dicembre 2016, 713/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 713/2016/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 592/2017/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 592/2017/R/eel);
- la comunicazione della Commissione europea (di seguito: Commissione) "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020", 2014/C 200/01 (di seguito: linee-guida europee);
- la decisione della Commissione *State Aid SA.42011 (2017/N) - Italy – Italian Capacity Mechanism*, 7 febbraio 2018, C(2018) 617 final (di seguito: decisione C(2018) 617);
- la lettera del MSE del 25 ottobre 2016, prot. Autorità 31002, del 28 ottobre 2016 (di seguito: indirizzi ministeriali);
- la proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datata 31 dicembre 2018 (di seguito: proposta di PNIEC);
- la lettera del MSE del 27 giugno 2019, prot. Autorità 17057, 17060 e 17062, di pari data;
- la consultazione di Terna del 28 ottobre 2016, sulla "Proposta di disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di energia elettrica – Fase di Prima Attuazione" (di seguito: prima consultazione Terna);
- la consultazione di Terna del 7 novembre 2016, sulla "Proposta di disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di energia elettrica – Fase di Piena Attuazione" (di seguito: seconda consultazione Terna);
- la consultazione di Terna del 31 gennaio 2017, sui "Criteri per la definizione delle curve di domanda – Fase di Prima e Piena Attuazione" (terza consultazione Terna);

- la consultazione di Terna del 15 marzo 2018, sulla “Proposta di disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di energia elettrica – Fase di Prima Attuazione” e sul “Regolamento recante le modalità di abilitazione al mercato per il servizio di dispacciamento delle unità di consumo per il mercato della capacità e relativi allegati” (di seguito: quarta consultazione Terna);
- la consultazione di Terna del 19 marzo 2018, sulla “Proposta di disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di energia elettrica – Fase di Piena Attuazione” (di seguito: quinta consultazione Terna);
- la lettera trasmessa da Terna S.p.a. all’Autorità, in data 25 maggio 2018, recante la proposta di regolamento che disciplina le modalità di abilitazione delle risorse della domanda al mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) ai fini della partecipazione al mercato della capacità, prot. Autorità 16882, del 28 maggio 2018 (di seguito: lettera 28 maggio 2018);
- la comunicazione di Terna del 26 luglio 2019, prot. Autorità 20109, del 29 luglio 2019 (di seguito: comunicazione 26 luglio 2019).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1 del decreto legislativo 379/03 prevede:
 - l’istituzione di un nuovo sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione di energia elettrica (di seguito: mercato della capacità) atto ad assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell’adeguatezza della capacità produttiva, con la finalità di garantire la copertura della domanda nazionale e dei necessari margini di riserva;
 - che il mercato della capacità sia basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i consumatori;
- l’articolo 2 del decreto legislativo 379/03 prevede, da un lato, che l’Autorità definisca i criteri e le condizioni in base ai quali Terna è tenuta a elaborare una proposta di disciplina del mercato della capacità, dall’altro lato, che tale proposta sia approvata dal MSE con proprio decreto, sentita l’Autorità;
- in esito a un articolato percorso di consultazione, l’Autorità ha, dapprima, con la deliberazione ARG/elt 98/11, definito i criteri e le condizioni per la disciplina del mercato della capacità e, successivamente, con la deliberazione 375/2013/R/eel, positivamente verificato la proposta di disciplina predisposta da Terna e preventivamente sottoposta a consultazione pubblica;
- tale proposta, integrata secondo le indicazioni dell’Autorità, è stata approvata con decreto 30 giugno 2014, previo parere favorevole dell’Autorità (parere 319/2014/I/eel).

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- in data 1 luglio 2014 sono entrate in vigore le linee-guida europee che introducono, tra le altre cose, specifici criteri nella valutazione, da parte della Commissione, dei

meccanismi di remunerazione della capacità nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato;

- con la deliberazione 95/2015/R/eel, l'Autorità ha proposto al MSE di anticipare, per quanto possibile, gli effetti procompetitivi e di garanzia per la sicurezza del sistema, ottenibili grazie al funzionamento, a regime, del mercato della capacità (c.d. fase di piena attuazione) mediante la definizione di una fase di prima attuazione caratterizzata, tra le altre cose, da periodi di consegna e orizzonti di pianificazione ridotti;
- a seguito degli indirizzi ministeriali, è stato avviato un processo di modifica e integrazione della disciplina del mercato della capacità finalizzato, da un lato, ad assicurarne la compatibilità rispetto alle linee-guida europee, in modo tale da procedere con la notifica formale della misura presso la DG Concorrenza della Commissione e, dall'altro lato, a dar seguito alla summenzionata proposta dell'Autorità di anticipare l'entrata in operatività del mercato della capacità;
- gli indirizzi ministeriali forniscono, tra le altre cose, indicazioni circa l'apertura del mercato della capacità alla partecipazione attiva della domanda;
- con i documenti per la consultazione 713/2016/R/eel e 592/2017/R/eel, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito alle modifiche e integrazioni da apportare ai criteri e alle condizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11, consultando, tra le altre cose, le regole da adottare per consentire la partecipazione attiva della domanda al mercato della capacità;
- Terna, sulla base degli indirizzi ministeriali, con la prima e la seconda consultazione omonima ha consultato le proposte di disciplina attinenti alle fasi di prima e di piena attuazione del mercato della capacità, illustrando, tra le altre cose, le modifiche funzionali a consentire la partecipazione attiva della domanda al mercato della capacità;
- nel corso del mese di agosto 2017, dopo un lungo e complesso iter di prenotifica, il mercato italiano della capacità è stato notificato alla DG Concorrenza della Commissione, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato;
- con la decisione C(2018) 617, la Commissione ha dichiarato il mercato italiano della capacità compatibile con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 261/2018/R/eel, l'Autorità ha modificato e integrato la deliberazione ARG/elt 98/11, al fine di:
 - adeguare i criteri e le condizioni per la disciplina del mercato della capacità agli indirizzi ministeriali e agli impegni assunti dallo Stato italiano con la Commissione in relazione al mercato della capacità;
 - introdurre i cambiamenti ai criteri per la disciplina del mercato della capacità in esito alle consultazioni di cui ai documenti 713/2016/R/eel e 592/2017/R/eel;
 - apportare ulteriori modifiche ai menzionati criteri, con l'obiettivo di delineare una più efficiente allocazione dei rischi;

- con la deliberazione 261/2018/R/eel, l’Autorità ha, pertanto, definito, tra le altre cose, i criteri per la partecipazione attiva della domanda al mercato della capacità, prevedendo, in particolare, che:
 - possano essere ammessi i soggetti che comprovino di poter disporre di capacità riferita a unità di consumo in grado di concorrere a garantire l’adeguatezza del sistema elettrico secondo requisiti e prestazioni minime definite da Terna e che non risultino impegnati nella fornitura di altri servizi approvvigionati da Terna ai fini della sicurezza del sistema elettrico;
 - la domanda contrattualizzata debba rendere disponibile sul MSD, senza limiti di prezzo, la riduzione dei propri prelievi in misura pari al minore tra la capacità impegnata e la *baseline* (ovvero la stima dell’energia che sarebbe stata prelevata in assenza di movimentazione richiesta da Terna), la cui metodologia è definita da Terna;
 - la domanda contrattualizzata debba dotare il punto di prelievo associato di dispositivi che consentano a Terna il distacco del carico sotteso;
- l’attuale versione del Codice di Rete non prevede la possibilità per le unità di consumo di partecipare al MSD;
- con la deliberazione 300/2017/R/eel, l’Autorità ha previsto, tra le altre cose, una prima apertura del MSD alla domanda, tramite progetti pilota, per consentire di acquisire elementi utili per la riforma organica del dispacciamento e per rendere disponibili, fin da subito, nuove risorse di dispacciamento;
- i progetti pilota di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel:
 - sono individuati da Terna previa consultazione e successivamente inviati all’Autorità per l’approvazione;
 - ove non diversamente specificato, sono basati sull’attuale classificazione delle unità di produzione e di consumo, ivi incluso il concetto di rilevanza per la partecipazione ai mercati, al fine di consentirne l’avvio in tempi brevi senza richiedere significativi interventi sui sistemi per la gestione del dispacciamento; sono tuttavia permesse forme di aggregazione ulteriori rispetto a quelle già consentite, sia con riferimento alle unità, rilevanti e non rilevanti, sottese allo stesso nodo della rete di trasmissione nazionale, sia con riferimento alle unità non rilevanti, di produzione e di consumo;
 - non prevedono forme di incentivazione economica a favore degli utenti del dispacciamento per l’esecuzione dei progetti pilota; gli operatori coinvolti potranno comunque beneficiare della remunerazione delle risorse di dispacciamento prevista dalla regolazione, comprensiva di quella derivante da eventuali procedure di approvvigionamento a termine;
- al fine di sperimentare le modalità di abilitazione e partecipazione al MSD più idonee per la domanda che intende prendere parte al mercato della capacità, la deliberazione 261/2018/R/eel prevede, inoltre, che:
 - Terna proponga lo schema di regolamento per la partecipazione al MSD della domanda che intende offrire la propria capacità sul mercato della capacità nell’ambito della sperimentazione e con le modalità di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel, elaborandone il contenuto in modo che risulti compatibile con

- la configurazione di diritti e obblighi prevista dalla normativa sul mercato della capacità;
- in deroga all'articolo 2, comma, 2.5, della deliberazione 300/2017/R/eel, lo schema di regolamento di cui al precedente alinea sia approvato dall'Autorità in data non antecedente al decreto ministeriale di approvazione della disciplina del mercato della capacità;
 - Terna, con la quarta e la quinta consultazione omonima, ha consultato:
 - le proposte di disciplina aggiornate per tenere conto degli elementi emersi nel corso delle precedenti consultazioni e dell'interlocuzione con la Commissione, ivi incluse le regole previste per la partecipazione della domanda;
 - lo schema di regolamento recante le modalità di abilitazione e partecipazione al MSD delle unità di consumo per il mercato della capacità (di seguito: UCMC) e i relativi allegati (di seguito: Regolamento);
 - Terna, con lettera del 28 maggio 2018, come integrata dalla comunicazione 26 luglio 2019, ha trasmesso all'Autorità:
 - una proposta di Regolamento, come modificato in esito alla sopra citata consultazione (di seguito: proposta di Regolamento);
 - le osservazioni formulate dagli operatori nell'ambito della consultazione;
 - la proposta di Terna di cui al precedente alinea prevede, in sintesi, che:
 - le UCMC rilevino esclusivamente ai fini della partecipazione al mercato della capacità e al MSD, mentre, per quanto concerne i mercati dell'energia, i punti di prelievo ricompresi nelle UCMC continuino a rimanere inseriti nei punti di dispacciamento per unità di consumo come definiti all'articolo 10 della deliberazione 111/06;
 - possano partecipare al mercato della capacità e al MSD per il tramite di UCMC i punti di prelievo aggregati che:
 - i. dispongano di dati di misura orari;
 - ii. risultino nella titolarità del medesimo utente del dispacciamento o prelievo;
 - iii. siano inclusi nel medesimo perimetro di aggregazione come definito nell'Allegato 7 alla proposta di Regolamento;
 - iv. non prestino il servizio di interrompibilità o non siano contrattualizzati nell'ambito di altri progetti pilota sviluppati ai sensi della deliberazione 300/2017/R/eel;
 - v. non siano connessi a impianti di generazione;
 - vi. possano essere distaccati dalla rete elettrica entro 5 minuti dall'ordine di Terna e siano dotati di specifiche apparecchiature per il monitoraggio e il distacco come definite nell'Allegato 3 alla proposta di Regolamento;
 - possano presentare richiesta di abilitazione gli utenti del dispacciamento di UCMC che siano in grado di modulare, in decremento, l'assorbimento di potenza dalla rete entro 15 minuti dalla richiesta e di sostenere la modulazione per almeno 120 minuti;
 - siano effettuate preventive prove tecniche di abilitazione;

- siano rispettati gli ulteriori requisiti tecnici identificati da Terna ai fini dell'abilitazione, quale, ad esempio, la definizione, per ciascuna UCMC, di un punto di controllo fisico, vale a dire di un punto presidiato con continuità che possa ricevere gli ordini di dispacciamento inviati da Terna e dal quale tali ordini siano attuabili;
- gli obblighi e le modalità di presentazione delle offerte siano, in generale, mutuati dalle vigenti disposizioni per le unità di produzione abilitate;
- il meccanismo di verifica del rispetto delle quantità accettate sul MSD e di valorizzazione delle partite economiche sia, in generale, mutuato da quanto attualmente previsto nell'ambito dei progetti pilota *ex* deliberazione 300/2017/R/eel;
- il distacco di carico sia valorizzato a 3.000 €/MWh;
- alcuni operatori, durante la consultazione del Regolamento, hanno formulato a Terna le seguenti istanze:
 - a) l'ammissione di punti di prelievo sottesi a diversi utenti del dispacciamento in prelievo;
 - b) l'aggiornamento dei punti di prelievo sottesi a UCMC il più possibile a ridosso del periodo di consegna;
 - c) l'eliminazione del concetto di *baseline* definita *ex ante*;
 - d) l'ammissione di punti di prelievo con generazione;
 - e) l'eliminazione dell'obbligo di distacco;
- con riferimento alla richiesta di cui alla precedente lettera a), Terna, nelle disposizioni finali della proposta di Regolamento, si è riservata di valutarne il recepimento a partire dalla fase di piena attuazione del mercato della capacità;
- Terna ha recepito l'istanza di cui alla precedente lettera b);
- per quanto attiene alla precedente lettera c), la metodologia di definizione della *baseline* adottata da Terna è mutuata da quella prevista per i progetti pilota avviati ai sensi della deliberazione 300/2017/R/eel;
- in relazione alla richiesta di cui alla precedente lettera d), si rileva che, come illustrato nel documento per la consultazione 592/2017/R/eel, le modalità con cui domanda e generazione concorrono all'adeguatezza del sistema elettrico sono differenti; per questo motivo, si è ritenuto opportuno prevedere due diverse modalità di partecipazione di dette risorse, così da tenere conto delle relative specificità; peraltro, la partecipazione attiva alle procedure concorsuali del mercato della capacità con capacità di produzione, anche non rilevante, localizzata presso punti di prelievo è consentita e, in caso di selezione in esito alle aste, detta capacità sarebbe soggetta ai diritti e agli obblighi generalmente applicati alla capacità di produzione contrattualizzata nel mercato della capacità;
- per quanto concerne l'istanza di cui alla precedente lettera e), si evidenzia che, allo stato, l'obbligo di distacco risulta necessario, in quanto, in determinati casi, il vigente sistema dei prezzi potrebbe non fornire alla domanda contrattualizzata il corretto incentivo a rispettare gli ordini di Terna; a tal proposito, si consideri, ad esempio, il caso di un consumatore il cui valore dell'energia non fornita sia superiore al massimo prezzo di mercato attualmente previsto (3.000 €/MWh)

CONSIDERATO, IN AGGIUNTA, CHE:

- la proposta di PNIEC prevede l'avvio del mercato della capacità nel 2019, per garantire l'adeguatezza del sistema elettrico e contestualmente promuovere investimenti nel lungo periodo che siano coerenti con il processo di decarbonizzazione del settore;
- nel corso del mese di marzo 2019, coerentemente con la proposta di PNIEC, lo Stato italiano ha notificato alla DG Concorrenza della Commissione le modifiche al mercato della capacità con riferimento ai requisiti ambientali e autorizzativi per la partecipazione alle aste, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato; in data 14 giugno 2019, la Commissione ha autorizzato le citate modifiche, ritenendole compatibili con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato;
- la proposta di disciplina riguardante rispettivamente la fase di prima e piena attuazione del mercato della capacità (di seguito: proposta di disciplina del mercato della capacità), nella versione che tiene conto anche delle modifiche di cui al precedente alinea, è stata trasmessa da Terna al MSE per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 379/03;
- la proposta di disciplina del mercato della capacità è stata approvata con decreto 28 giugno 2019, previo parere favorevole dell'Autorità (parere 281/2019/R/eel).

CONSIDERATO, IN PIÙ, CHE:

- il contenuto della proposta di Regolamento, elaborato da Terna nell'ambito della sperimentazione e con le modalità di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel, risulta coerente con i criteri e le condizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11, come integrata dalla deliberazione 261/2018/R/eel.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la deliberazione ARG/elt 98/11 definisce, tra le altre cose, le tempistiche delle attività propedeutiche allo svolgimento delle procedure concorsuali del mercato della capacità e, in particolare:
 - il comma 5.6 della deliberazione ARG/elt 98/11 prevede che, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Autorità, per la prima procedura concorsuale e, entro 30 giorni dalla ricezione Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Autorità del rendiconto sugli esiti relativi dell'asta precedente rispetto a quella da svolgere, per le procedure concorsuali successive, Terna elabori e trasmetta all'Autorità uno studio che illustri le simulazioni alla base della definizione delle curve di domanda e i relativi esiti;
 - il comma 5.6 della deliberazione ARG/elt 98/11 stabilisce che l'Autorità verifichi la conformità del sopra citato studio ai criteri di cui alla medesima deliberazione;

- ai sensi del comma 10.3 della deliberazione ARG/elt 98/11, entro 5 giorni dalla verifica di conformità di cui al precedente alinea, Terna fissi la data in cui esperire la successiva procedura concorsuale;
- ai sensi del comma 11.1 della deliberazione ARG/elt 98/11, almeno sessanta giorni prima dell'esecuzione di ciascuna procedura concorsuale, Terna ha l'obbligo di predisporre e pubblicare, tra le altre cose, le curve di domanda;
- la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto 28 giugno 2019, secondo cui le procedure concorsuali riferite agli anni di consegna 2022 e 2023 devono essere svolte entro il corrente anno, rende necessaria una rimodulazione delle tempistiche attualmente previste dalla deliberazione ARG/elt 98/11, con riferimento alle attività propedeutiche allo svolgimento delle procedure medesime.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la proposta di Regolamento elaborata da Terna, al fine di consentire l'abilitazione e la partecipazione delle UCMC al MSD con tempistiche coerenti con l'implementazione del mercato della capacità.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- adattare alcuni termini di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11, al fine di renderli coerenti con la previsione, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto 28 giugno 2019, di svolgere entro il corrente anno le procedure concorsuali riferite agli anni di consegna 2022 e 2023 e con l'esigenza di pubblicare, almeno sessanta giorni prima di ciascuna procedura, le informazioni rilevanti per la partecipazione alla stessa

DELIBERA

1. di approvare la proposta di Regolamento elaborata da Terna in tema di abilitazione e partecipazione delle UCMC al MSD;
2. di integrare la deliberazione ARG/elt 98/11 nei termini di seguito indicati:
 - dopo l'Articolo 20, inserire il seguente Articolo: “

Articolo 21

Disposizioni relative alle procedure concorsuali da svolgersi nell'anno 2019

21.1 Nell'anno 2019:

- a) il termine previsto al comma 5.6 per la prima procedura concorsuale è ridotto al numero di giorni indicato nella richiesta di cui al medesimo comma, che è formulata dalla Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità dell'Autorità, ed è applicato a ciascuna delle procedure concorsuali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 giugno 2019;
- b) il termine di cui al comma 10.3 è ridotto a 1 (un) giorno.”

3. di trasmettere il presente provvedimento a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini